

A tutti gli associati IAS

In data 29/05/2012 la Direzione Generale Occupazioni e Politiche del Lavoro della Regione Lombardia ha emesso il Decreto dirigenziale n. 4669, qui allegato, che istituisce i Registri previsti dalla Legge Regionale Lombardia, 2/2005. In data 27/07/2012 il Presidente del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) Franco Sammaciccia ha inviato un documento, qui allegato, con cui fornisce tutti i dettagli relativi all'iscrizione ai Registri.

La IAS ha sempre sostenuto l'istituzione dei registri previsti dalla legge, ma le "modalità operative per la costituzione e gestione dei registri DBN" allegate al sopracitato decreto sollevano molte perplessità e appaiono contraddire l'obbiettivo che ci siamo sempre posti: garantire la qualità della formazione e della professione.

Né il CTS, inteso come assemblea, né il Comitato Direttivo dello stesso, hanno mai espresso parere favorevole alle modalità di iscrizione previste dal decreto che, al contrario, non sono piena espressione di quanto stabilito in assemblea e non soddisfano i principi di valorizzazione del patrimonio culturale, professionale e didattico rappresentato dalle scuole e dalle associazioni professionali nel campo delle DBN, che da sempre sono stati lo spirito del CTS, attribuendo, invece, un ruolo primario agli Enti di Formazione Accreditati.

Da una parte del Consiglio Direttivo del CTS viene un messaggio di urgenza verso l'iscrizione nei Registri in modo da evitare eventuali "disagi" (multe o altro) da parte "delle Autorità" in quanto l'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 3 del 27 febbraio 2012 recita:

"Ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all'art.2 della legge regionale 1 febbraio 2005, n.2 (norme in materia di discipline bio-naturali) è da intendersi attività ai sensi della L. 1/1990 sia che si realizzi con tecniche manuali e corporee sia che si realizzi con l'utilizzo di specifici apparecchi."

Questo comma solleva molti dubbi di costituzionalità..

In sostanza, una Legge Regionale modifica quanto previsto da una Legge Nazionale, quella che istituisce la figura dell'estetista (1/1990) e che dice tutt'altro.

L'incostituzionalità (sia pure sotto un profilo che non condividiamo in pieno) non è sfuggita al Governo, che nel Consiglio dei Ministri n.23 del 13 Aprile 2012, ha deciso di fare ricorso contro la Regione Lombardia davanti alla Corte Costituzionale per vari articoli e comma, fra cui l'art.3 comma 4.

Alleghiamo per chi interessato il testo e le motivazioni del ricorso.

Come Confederazione Nazionale delle DBN (APOS e DBN e I.A.S.) stiamo valutando attentamente le implicazioni, in particolare del Decreto sui Registri e, in generale, di tutta la situazione.

Per questi motivi, invitiamo le associazioni della IAS a non farsi promotrici delle iscrizioni ai registri in attesa di una maggior definizione della situazione.

Il Consiglio Direttivo IAS